

Circondario della Val di Cornia



Comune di San Vincenzo

* * * * *

Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente di veicoli fino a nove posti

Approvato con delibera C.C. 21/05/2008 n° 39 - In vigore dal 21/05/2008

Capo I - Servizio N.C.C.	4
Articolo 1	4
Disciplina del servizio	4
Articolo 2	4
Definizione del servizio	4
Articolo 3	5
Autorizzazione comunale e figure giuridiche di gestione	5
Articolo 4	5
Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli	5
Articolo 5	6
Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea	6
Articolo 6	6
Numero delle autorizzazioni	6
Articolo 7	7
Rimesse	7
Capo II - Caratteristiche dei veicoli	7
Articolo 8	7
Caratteristiche delle autovetture	7
Articolo 9	8
Caratteristiche specifiche delle autovetture	8
Articolo 10	8
Sostituzione dei veicoli	8
Articolo 11	8
Controllo dei veicoli	8
Capo III - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni	9
Articolo 12	9
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	9
Articolo 13	10
Impedimenti soggettivi	10
Capo IV – Modalità per il rilascio di autorizzazioni	10
Articolo 14	11
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	11
Articolo 15	11
Contenuti del bando di concorso	11
Articolo 16	11
Criteri di valutazione e titoli di preferenza	11
Articolo 17	12
Rilascio delle autorizzazioni	12
Articolo 18	13
Validità delle autorizzazioni	13
Articolo 19	13
Inizio del servizio	13
Capo V - Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni	13
Articolo 20	13
Trasferibilità per atto tra vivi	13
Articolo 21	14
Trasferibilità mortis causa	14
Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari	15
Articolo 22	15
Collaboratore familiare	15
Articolo 23	15
Dipendenti	15
Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio ncc	16

Articolo 24.....	16
Obblighi dei conducenti.....	16
Articolo 25.....	17
Diritti dei conducenti.....	17
Articolo 26.....	17
Divieti dei conducenti.....	17
Articolo 27.....	18
Comportamento degli utenti.....	18
Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi.....	18
Articolo 28.....	18
Acquisizione del servizio.....	18
Articolo 29.....	18
Tariffe.....	18
Articolo 30.....	19
Responsabilità del titolare.....	19
Articolo 31.....	19
Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture.....	19
Articolo 32.....	19
Assenze, aspettativa, distacchi.....	19
Articolo 33.....	20
Reclami ed esposti.....	20
Capo IX - Illeciti e sanzioni.....	20
Articolo 34.....	20
Vigilanza.....	20
Articolo 35.....	20
Sanzioni.....	20
Articolo 36.....	20
Sanzioni amministrative pecuniarie.....	20
Articolo 37.....	21
Diffida.....	21
Articolo 38.....	21
Sospensione dell'autorizzazione.....	21
Articolo 39.....	22
Sospensione cautelare.....	22
Articolo 40.....	23
Decadenza dell'autorizzazione.....	23
Articolo 41.....	23
Revoca dell'autorizzazione.....	23
Capo X - Noleggio con altri tipi di veicolo.....	23
Articolo 42.....	24
Noleggio con altri tipi di veicolo.....	24
Articolo 43.....	24
Noleggio con natanti.....	24
Articolo 44.....	24
Veicoli a trazione animale.....	24
Capo X - Disposizioni finali.....	25
Articolo 45.....	25
Entrata in vigore.....	25

Articolo 1

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovetture per il trasporto di persone su strada è disciplinato dalle seguenti norme:
 - **L. 15/01/1992 n° 21** “Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”
 - **d. lgs. 30/04/1992 n° 285** “Nuovo Codice della Strada”
 - **D.P.R. 16/12/1992 n° 495** “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo CdS”
 - **D.M. 15/12/1992 n° 572** “Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
 - **D.M. 20/04/1993** “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
 - **L.R. 06/09/1993 n° 67** “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio”;
 - **Regolamento Comunale**
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura si rivolge ad un'utenza specifica che avanza direttamente presso la sede del vettore o della rimessa apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
2. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite;
3. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e può concludersi anche al di fuori del territorio italiano;
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria;
5. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
6. Lo stazionamento delle autovetture avviene in rimesse ubicate nel territorio comunale;
7. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico;
8. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità;
9. Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della pubblica amministrazione.

Articolo 3

Autorizzazione comunale e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata;
2. Le autorizzazioni sono personali e sono cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
3. Ogni autorizzazione abilita all'immatricolazione di una sola autovettura;
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio ncc;
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992;
6. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di ncc possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08/08/1985 n° 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) Legge 15/01/1992 n° 21;
7. Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 5) e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti;
8. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
9. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone nel registro Imprese della Camera di Commercio;
 - b. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c. copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo;
10. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta;
11. Detto nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dall'art. 7, commi 2 e 3 Legge n° 21/1992;
12. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 4

Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui alla legge n° 21/92;
2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette tempestivamente all'ufficio comunale competente, ogni variazione e/o aggiornamento dell'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale;
3. La collaborazione deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 22;
4. Al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui alla L.R. n° 67/93, devono essere comunicati tempestivamente al competente ufficio comunale, i dati relativi al soggetto che presta attività di conducente di veicoli in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di sostituto a tempo determinato di dipendente di impresa autorizzata al servizio ncc;
5. Non è ammesso in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi;
6. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, della licenza di taxi e dell'autorizzazione ncc ove con quest'ultima eserciti con natanti;
7. E' ammesso, altresì, il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento fino ad un massimo di tre;
8. La terza autorizzazione potrà essere rilasciata e mantenuta in capo al titolare purché nell'impresa siano presenti più persone impiegate alla guida dei mezzi;
9. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio ncc.

Articolo 5

Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, i mezzi in servizio di noleggio con conducente da piazza e da rimessa possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione o organismo associativo rappresentante la categoria ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte del Comune. La convenzione deve determinare tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 6

Numero delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale, sentito il parere dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni degli Utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce il numero delle autorizzazioni;
2. I veicoli da adibire al servizio di ncc disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura" così come definito dai relativi articoli del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso.

Articolo 7

Rimesse

1. La rimessa, intesa come luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata all'interno del territorio del Comune di San Vincenzo;
2. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistico – edilizia ed alla destinazione d'uso;
3. Nel caso di più autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite organismi collettivi lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Capo II - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 8

Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli adibiti al servizio di ncc devono:
 - a. avere colorazione esterna diversa dal bianco;
 - b. essere dotate di un motore con cilindrata minima 1.400 cc;
 - c. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - d. essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale;
 - e. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - f. risultare omologate dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. al trasporto di un numero di persone non inferiore a cinque, compreso il conducente, e non superiore a nove ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
 - g. essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.) e fornire e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;
 - h. essere dotate di dispositivi atti a ridurre le emissioni inquinanti (marmitte catalitiche ed altro);
2. Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno essere inoltre dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali,

- elettroniche e passeggeri secondo la normativa vigente di omologazione ncc. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità;
3. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alla vigenti direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili a bassa o nulla emissione di carburanti inquinanti.

Articolo 9

Caratteristiche specifiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite a servizio ncc devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8 di altezza e cm. 10 di larghezza, inamovibile e collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione come da modello depositato presso il competente ufficio;
2. La pubblicità sia all'interno che all'esterno dei veicoli è vietata;
3. Il titolare deve apporre all'interno dell'autovettura, in modo ben visibile, una targhetta indicante il divieto di fumare.

Articolo 10

Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare è autorizzato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate nell'art. 8, mediante nulla osta;
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea;
3. Successivamente all'immatricolazione l'ufficio competente provvederà ad aggiornare l'autorizzazione mediante annotazione sulla stessa della variazione avvenuta.

Articolo 11

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MTCT, le autovetture da adibire al servizio di NCC possono essere sottoposte, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento;
2. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale;
3. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui sopra, essere ricondotto a condizioni di idoneità;

4. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestato di idoneità del mezzo;
5. Trascorso inutilmente detto termine e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, è dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 40;
6. I titolari di autorizzazione NCC hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati ed accertati da parte dell'ufficio comunale competente;
7. L'ufficio comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo;
8. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione di tutti i contrassegni identificativi ed al rilascio di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestante l'avvenuta rimozione.

Capo III - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni

Articolo 12

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio NCC è necessario:
 - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di uno Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 13;
 - c. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - d. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
 - e. non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - f. non essere titolare di licenza di taxi rilasciata anche da altro comune;
 - g. non essere titolare ai autorizzazione ncc rilasciata anche da altro comune fatto salvo il diritto di cumulo di cui all'art. 4, comma 2;
 - h. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità del veicolo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
 - i. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - j. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa così come definita dall'art. 7 del presente regolamento;
2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 Legge 11/08/2003 n° 218;
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. d) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale;
4. Per l'esercizio del servizio ncc è altresì richiesta l'iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;

5. Nel caso in cui detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata secondo le modalità previste nel D.P.R. 19/12/2001 n 480 nonché all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
6. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'ufficio comunale competente, la documentazione prevista dall'art. 4, comma 2;
7. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
8. Nei casi consentiti gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

Articolo 13

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
 - a. Essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione o da un' arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del C.P.
 - b. Di essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/1956 n° 1423
 - 31/05/1965 n° 575
 - 13/09/1982 n° 646
 - 12/10/1982 n° 726
 - c. essere stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n° 5;
 - d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - e. l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f. svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale;
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le dichiarazioni rese;
3. Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

Capo IV – Modalità per il rilascio di autorizzazioni

Articolo 14

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio ncc sono assegnate a singoli in seguito a bando di concorso pubblico per titoli;
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando;
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili una o più autorizzazioni;
4. Le domande per la partecipazione al concorso devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenere l'autocertificazione dei requisiti con allegata l'eventuale documentazione prevista;
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente;
6. La graduatoria, di cui al successivo art. 16 ha validità triennale dalla data di approvazione ad essa si ricorrerà qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 15

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b. I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c. I criteri di valutazione dei titoli;
 - d. L'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 16;
 - e. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, gli eventuali documenti da produrre;
 - f. Dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing ovvero impegno ad acquistare o ad avere in leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - g. Dichiarazione di proprietà o disponibilità della rimessa;
 - h. Il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria; schema di domanda per la partecipazione al concorso;
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Articolo 16

Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di ncc, l'ufficio comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio rispettivamente a fianco indicato:
 - a. Titolo di studio: laurea punti 3 – diploma scuola secondaria punti 3 – licenza media inferiore punti 1;

- b. Conoscenza documentata di una o più lingue straniere punti 2 fino ad un massimo di tre lingue (massimo punti 6); conoscenza specialistica documentata ulteriore punti 1 per ogni lingua;
 - c. Servizio prestato quale titolare di un'impresa ncc punti 1 per semestre continuativo fino ad un massimo di due anni (massimo punti 4);
 - d. Servizio prestato quale dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di ncc o in imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico punti 1 ogni sei mesi fino a un massimo di due anni (massimo punti 4);
 - e. residenza nel Comune di San Vincenzo o in altro comune della Val di Cornia da almeno 3 anni punti 6;
 - f. rimessa in proprietà del richiedente punti 2;
 - g. impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 8, comma 2 del presente regolamento punti 3;
 - h. data di rilascio della patente di guida punti 1 ogni due anni di anzianità fino a un massimo di punti 4;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
 3. A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di ncc per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio delle autorizzazioni di ncc;
 4. In caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al candidato in possesso del minor numero di autorizzazioni per noleggio con conducente e a seguire al candidato residente a San Vincenzo da più tempo, alla titolarità di impresa femminile ed infine al più anziano di età;
 5. L'ufficio comunale competente procede all'esame delle domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi;
 6. La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale.

Articolo 17

Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12;
2. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento;
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di sessanta giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a sessanta giorni;
4. Qualora l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione richiesta o non ottemperi a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. g) entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata;

5. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio, dopo che sono state effettuate le procedure previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 18

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato;
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
3. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

Articolo 19

Inizio del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo;
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori sessanta giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Capo V - Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni

Articolo 20

Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata;
2. Il trasferimento è disposto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni nelle quali deve trovarsi il cedente:
 - a. Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. Avere compiuto sessanta anni di età;
 - c. Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida;
3. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al comune entro venti giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed ai relativi contrassegni identificativi;

4. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente;
5. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 12 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 13, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli art. 8 e 9 del presente regolamento;
6. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato;
7. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da comune diverso, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 21

Trasferibilità mortis causa

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri designati dagli stessi eredi;
2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario o d'origine che comprende i parenti di primo grado (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi;
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento;
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a. L'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso è necessario che gli aventi diritto producano rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
 - b. La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 19 designando, entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c. La volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d. La restituzione dell'originale dell'autorizzazione del titolare deceduto qualora non si intenda trasferire tale titolo;
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare;

6. la mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai commi precedenti sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza della stessa;
7. nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Articolo 22

Collaboratore familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge n° 21/1992, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis C.C.;
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
3. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare;
4. Il familiare deve prestare la propria opera in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
5. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 Legge 15/01/1992 n° 21;
 - b. Dichiarazione sostitutiva di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultino gli estremi dell'atto di costituzione dell'impresa familiare e della sua registrazione;
 - d. Certificato o autocertificazione di iscrizione INPS e INAIL;
6. Il comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia entro trenta giorni dalla richiesta il nulla osta e provvede ad annotarlo sul titolo autorizzatorio del titolare;
7. La non conformità dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 230-bis C.C. nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato;
8. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al comune entro quindici giorni dal loro effettuarsi ed annotati come sopra specificato.

Articolo 23

Dipendenti

1. I titolari di autorizzazione ncc che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare

- all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dalla documentazione necessaria;
2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio ncc

Articolo 24

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio ncc hanno l'obbligo di:
 - a. Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b. Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - d. Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
 - e. Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - g. Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dall'autovettura e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - h. Consentire il carico dei bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
 - i. Consentire il trasporto di animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - j. Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k. Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;
 - l. Effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili cause di forza maggiore;
 - m. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al Codice della Strada;
 - n. Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 1. l'apposito contrassegno stabilito dal comune;
 2. copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
 - o. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - p. consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;

- q. comunicare all'ufficio comunale competente, entro venti giorni, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni dei dati identificativi o funzionali del veicolo nonché, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione;
- r. ultimare il trasporto anche se sia scaduto l'orario di servizio;
- s. presentare il veicolo al Comando della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- t. assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 25

Diritti dei conducenti

- 1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a. Essere tempestivamente informati, anche attraverso le associazioni di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b. Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 24, comma 1 lettere i. e j.;
 - c. Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo;
 - d. Rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo
 - e. Rifiutare di attendere il cliente in luoghi ove il veicolo potrebbe creare intralcio alla circolazione stradale;
 - f. Rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - g. Richiedere all'utente che arreca , in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - h. Rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

Articolo 26

Divieti dei conducenti

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio ncc di:
 - a. Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - b. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (es. collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - c. Portare animali propri in vettura;
 - d. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - e. Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f. Manomettere il contachilometri;
 - g. Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - h. Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

- i. Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- j. Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- k. Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- l. Fumare o consumare cibo durante la corsa;
- m. Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- n. Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento del servizio;
- o. Sostare al di fuori della rimessa quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto. In quest'ultimo caso, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi entro le successive ventiquattro ore, all'ufficio competente;

Articolo 27

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio ncc è fatto divieto di:
 - a. fumare durante il trasporto;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo o danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada;
 - g. caricare e scaricare il bagaglio;
 - h. pretendere che merci, oggetti e bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi

Articolo 28

Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore;
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Articolo 29

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio ncc svolto con autovettura anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa minima e massima;
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio ncc è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi compresi tra il minimo ed il massimo;
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Articolo 30

Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del comune.

Articolo 31

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di ncc che abbiano subito guasti, incidenti o furti che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni consecutivi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a. La locazione sia effettuata solo tra titolari del Comune di San Vincenzo o, in subordine, del Circondario della Val di Cornia;
 - b. Il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
 - c. Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d. Sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione. In caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata alle competenti autorità;
 - e. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 32

Assenze, aspettativa, distacchi

1. Nei casi in cui l'assenza dal servizio superi quindici giorni, i titolari ai autorizzazione ncc devono darne comunicazione scritta almeno dieci giorni prima all'ufficio comunale che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviare la fruizione con atto motivato;
2. Ogni titolare, in caso di impossibilità ad assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al comune appena possibile;
3. Al titolare dell'autorizzazione può essere concessa, per comprovati motivi, un'aspettativa fino a centottanta giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa

concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i trecentosessanta giorni.

Articolo 33

Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio ncc che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami e/o esposti al Dirigente responsabile;
2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto in modo ben visibile tradotto in almeno altre tre lingue oltre l'italiano (preferibilmente inglese, francese e tedesco) e, possibilmente, in braille l'indirizzo dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami.

Capo IX - Illeciti e sanzioni

Articolo 34

Vigilanza

1. Il comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni;
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 Legge n° 689/81.

Articolo 35

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a. Sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n° 689, determinate ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 18/08/2000 n° 267;
 - b. Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione dell'autorizzazione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione;
2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Articolo 36

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione di cui ai seguenti articoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00:
 - a. Art. 4, comma 1. 2. 3. 4. 8.
 - b. Art 2, comma 7

- c. Art. 24 salvo i casi per i quali è prevista la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
 - d. Art. 26, comma 1 lett. c.
 - e. Art. 31
2. Ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver avuto l'iscrizione a ruolo, prevista dall'art. 3 della sopra citata legge regionale e dall'art. 6 legge n° 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00;
 3. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 L.R. n° 67/93 sono devoluti al comune;
 4. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni;
 5. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo o di un terzo del massimo se più favorevole, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica;
 6. Il trasgressore può, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito;
 7. L'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 Legge n° 689/81, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento, la somma dovuta a titolo di sanzione ed ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

Articolo 37

Diffida

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio;
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze di cui al successivo art. 38, comma 1 lett. I.

Articolo 38

Sospensione dell'autorizzazione

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 50,00 a € 300,00:
 - a. Utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b. Aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - c. Aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;
 - d. Aver fornito falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - e. Aver manomesso il contachilometri;
 - f. Violazione degli artt. 22 e 23;

- g. Violazione dell'art. 24, comma 1 lett. a. qualora ciò non dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
 - h. Violazione dell'art. 24, comma 1 lett. f. g. j.;
 - i. Violazione dell'art. 26, comma 1 lett. e. j. m.;
 - j. Violazione dell'art. 28, comma 2;
 - k. Violazione dell'art. 39, comma 3;
 - l. Secondo provvedimento di diffida di cui al precedente art. 36 nell'arco di un anno;
 - m. Violazione degli artt. 186 e 187 Codice della Strada;
2. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche nei seguenti casi:
- a. Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di ncc. La sospensione non può avere una durata superiore a centottanta giorni;
 - b. Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c. Fino alla data di effettuazione del controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente qualora il titolare non si presenti nella data stabilita dallo stesso ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d. Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 Legge n° 21/92;
 - e. Fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di ncc, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato;
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti;
4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato dal Dirigente responsabile, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva;
5. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato;
6. Il periodo di sospensione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione disposti dalle autorità competenti;
7. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni;
8. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 36, commi 6 e 7 salvo i casi di cui al comma 1 lett. l. del presente articolo per i quali l'applicazione della sanzione è automatica;
9. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente. La riconsegna sarà effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Articolo 39

Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal

servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia emessa sentenza di non colpevolezza.

Articolo 40

Decadenza dell'autorizzazione

1. Per i seguenti casi si applica la decadenza del titolo:
 - a. Perdita per almeno un anno dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1 lett. c. e d. nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque rientrare nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento;
 - b. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - c. Per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi e comunque per novanta giorni nell'arco di un anno;
 - d. A seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 38;
 - e. Inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 19 del presente regolamento;
 - f. Violazione dei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo;
2. Salvo il caso di cui al comma 1. lett. d. del presente articolo per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art. 36, commi 6 e 7;
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3 Legge n° 1/92, per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 41

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a. Violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4, comma 5;
 - b. Svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di ncc;
 - c. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - d. Per violazione dei termini previsti dall'art. 21, comma 1 del presente regolamento;
2. Anche i caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 40, comma 2. del presente regolamento.

Capo X - Noleggio con altri tipi di veicolo

Articolo 42

Noleggjo con altri tipi di veicolo

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche al noleggjo con conducente effettuato con natanti, motocarrozette e veicoli a trazione animale;
2. I contingenti delle autorizzazioni per servizio ncc con i mezzi sopra citati sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 43

Noleggjo con natanti

1. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di ncc con natanti è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco presso il quale i mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza;
2. Il punto d'imbarco dei passeggeri deve essere attrezzato con idoneo pontile a cura del titolare dell'autorizzazione e recare apposita scritta di identificazione;
3. Presso il pontile dovrà essere esposta in modo ben visibile una tabella recante l'indicazione delle tariffe minime e massime praticate per i servizi a tempo o a viaggio;
4. Presso il pontile dovrà, inoltre, essere posizionato, in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione di eventuali reclami;
5. In ogni natante dovranno esser riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio;
6. Cartelli, tabelle e quant'altro dovranno essere tradotti in almeno altre tre lingue oltre l'italiano, preferibilmente inglese, francese e tedesco e, possibilmente, in braille;
7. Le imbarcazioni autorizzate dovranno recare i contrassegni previsti dal presente regolamento.

Articolo 44

Veicoli a trazione animale

1. Per servizio ncc con veicoli a trazione animale si intende quel particolare servizio attivato mediante carrozze o altro tipo di vetture simili, di solito trainate da cavalli;
2. Le carrozze possono sostare nelle aree individuate con apposito atto dalla Giunta Comunale;
3. I veicoli autorizzati dovranno recare i contrassegni previsti dal presente regolamento;
4. In ogni veicolo dovranno esser riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio, tradotti in almeno altre tre lingue oltre l'italiano (preferibilmente inglese, francese e tedesco) e, possibilmente, in braille;
5. I conducenti di veicoli a trazione animale in servizio ncc, devono dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni dell'animale durante la sosta e il transito, evitandone la dispersione su suolo pubblico.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;
2. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si deve far riferimento alla normativa di settore vigente se non in contrasto con il Regolamento stesso;
4. Dell'approvazione del presente regolamento sarà data notizia mediante pubblicazione degli estremi sul B.U.R.T.